



COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Deliberazione n° 13 del 22.04.2013

Trasmessa alla Sezione Provinciale del CO.RE.CO.

con elenco n° = il =

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Istituzione e disciplina della stazione unica appaltante e centrale di committenza in seno all'Unione Montana del Lago Maggiore – Adesione ed approvazione Regolamento

L'anno duemilatreddici addì ventidue del mese di aprile alle ore 20.30 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in **seduta ordinaria e pubblica** i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano i Signori:

N. d'ord.		Presenti	Assenti
1	BARBAZZA Enrico	X	
2	BESANA Claudio	X	
3	BOTTINELLI Domenico	X	
4	CANTONI Ignazio	X	
5	MINOGGI Daniele	X	
6	BADANI Mauro	X	
7	PIRINOLI Debora	X	

N. d'ord.		Presenti	Assenti
8	MUNTONI Daniele	X	
9	PRELLI Daniele	X	
10	CERRINA Dr. Christophe	X	
11	CAVALLI Dr. Federico		X
12	GALLOTTI Attilio	X	
13	ZAMBONI Fabio	X	
Totale N°.		12	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra **SALINA Dr. Antonella** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BARBAZZA Enrico** Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al nr. 4 dell'ordine del giorno.

Il Sindaco relaziona che:

il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., con il comma 3 bis aggiunto dall'art. 23, comma 4, del D.L. n. 01 del 6.12.2011 convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, (poi così modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012) recita testualmente:

Art. 33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza.

1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.

2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.

3. omissis ...

3-bis I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

In questo contesto giuridico la Centrale di Committenza è perciò uno dei servizi che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente gestire in forma associata;

L'Unione (di Comuni Montani) della Valle Vigizzo a cui il Comune di Malesco ha aderito, con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in seduta odierna, non può svolgere detto servizio in quanto avente popolazione inferiore a 5000 abitanti, occorre pertanto aderire ad altra Centrale di Committenza;

L'Unione (di comuni montani) del Lago Maggiore con sede in Cannobio ha costituito la Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza, trasmettendo la relativa documentazione a questo Comune ai fini dell'eventuale approvazione comunale ed adesione;

L'adesione alla Centrale di Committenza risulta di estrema urgenza ed indifferibilità in quanto questa "Stazione Unica Appaltante" per tutti i Comuni che vi aderiscono, deve esperire le procedure di gara e gli atti correlati, già a decorrere dal 1 aprile 2013 (tale termine è già stato prorogato di un anno);

Conclusa l'esposizione viene aperto il confronto e la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla base dei presupposti, delle ragioni giuridiche, delle motivazioni e degli obiettivi surriportati, che implementano i fondamenti di questo provvedimento;

Premettendo sotto l'aspetto normativo:

- che l'articolo 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/12.4.2006 e s.m.i., come integrato dall'articolo 23, comma 4^a del D.L. 201/6.12.2011, convertito il Legge n. 214/22.12.2011, dispone che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti hanno l'obbligo di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, oggi con decorrenza dal

1/4/2013 ai sensi della proroga di un anno fissata dall'art. 29 del D.L. n. 216/29.12.2011 convertito nella Legge n. 14 del 24.2.2012,

- che ai sensi della nuova normativa intervenuta in materia di contratti pubblici, risulta indispensabile aderire alla gestione associata della Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza;

Rilevato che l'Unione (di Comuni Montani) della Valle Vigizzo a cui il Comune di Malesco ha aderito, con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in seduta odierna, non può svolgere detto servizio in quanto avente popolazione inferiore a 5000 abitanti, occorre pertanto aderire ad altra Centrale di Committenza;

Considerato che l'Unione (di comuni montani) del Lago Maggiore con sede in Cannobio ha costituito la Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza, trasmettendo la relativa documentazione a questo Comune ai fini dell'eventuale approvazione comunale ed adesione;

Visto il Regolamento allegato, che si sviluppa in n. 18 articoli, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il quale disciplina l'istituzione ed il funzionamento della Stazione Unica Appaltante e della Centrale di Committenza;

Rimarcato che:

- il ricorso a tale modulo organizzativo comporta indubbi ed importanti vantaggi anche per quanto concerne: la possibilità di specializzazione delle risorse professionali; l'uniformità nell'applicazione della normativa vigente per il conseguimento della semplificazione delle procedure e l'ottimizzazione dei tempi di espletamento delle gare; l'integrazione, l'ottimizzazione e l'economicità delle procedure di gara;
- il suddetto Regolamento, consente di poter celebrare validamente tutte le gare per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture senza oneri a carico delle amministrazioni aderenti;
- l'adesione alla S.U.A./C.d.C., lascia comunque alle singole amministrazioni aderenti il pieno controllo in tutte le fasi di programmazione, gestione e monitoraggio degli appalti, svolgendo la Centrale le attività e i compiti secondo la gradualità che ciascun aderente intende conferire a seconda del bando e in base alle proprie esigenze e indirizzi strategici, in un contesto di valorizzazione del principio costituzionale dell'autonomia locale;

Tutto quanto sopra premesso, richiamato, sottolineato e considerato;

Visti gli articoli 3, al 34[^] comma, 32 e 33 del D. Lgs. n. 162/12.4.2006 e s.m.i.;

Visto lo Statuto del Comune;

Dato atto che sono stati acquisiti sul presente atto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli n.12 su n.12 presenti e votanti espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare, col fondamento delle ragioni e delle motivazioni espresse in narrativa ed premessa, il Regolamento Generale dell'Unione (montana) del Lago Maggiore "sulla disciplina della Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza dei Contratti Pubblici" per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi, sviluppato in n. 18 articoli, allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di dare atto che l'adesione da parte del Comune alla Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza, avviene attraverso questa deliberazione Consigliare comunale di approvazione del

Regolamento, esecutiva ai sensi di legge e diviene efficace ed immediatamente operativa dopo la comunicazione e acquisizione della medesima deliberazione al protocollo dell'Unione Montana.

Di trasmettere copia del presente Regolamento all'Unione (montana) del Lago Maggiore, per l'assunzione dei provvedimenti di competenza.

Di dare mandato al Sindaco di espletare tutto quanto occorrente e necessario per il miglior e più celere esito del presente provvedimento.

Di rendere la presente deliberazione, stante la rilevante ed evidente urgenza data dal termine del 1 aprile 2013, data in cui è entrata in vigore la nuova normativa in materia di contratti pubblici, con apposita votazione separata e successiva, resa all'unanimità dei votanti, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4^a del D. Lgs n. 267 del 18.8.2000 e smi.

Parere di regolarità tecnica

Visto: con parere favorevole

Data: 22.04.2013

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Dr. Antonella Salina

Parere di regolarità contabile

Visto: con parere favorevole

Data: 22.04.2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sartori Paola

Allegato alla Del. C.C. N . 13 del 22.04.2013

UNIONE del LAGO MAGGIORE

Unione montana di comuni con sede in Cannobio
(Cannobio, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso, Falmenta, Ghiffa, Gurro, Oggebbio, Trarego Viggiona)

STAZIONE UNICA APPALTANTE CENTRALE di COMMITTENZA

REGOLAMENTO GENERALE sulla DISCIPLINA della STAZIONE UNICA APPALTANTE dell'UNIONE e CENTRALE di COMMITTENZA dei CONTRATTI PUBBLICI

Regolamento adottato con
deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 3/25.3.2013
In vigore dal 1.4.2013,

il direttore segretario
dottor Mauro Branca

REGOLAMENTO GENERALE
sulla DISCIPLINA
della STAZIONE UNICA APPALTANTE dell'UNIONE e
CENTRALE di COMMITTENZA dei CONTRATTI PUBBLICI

SOMMARIO

- ART. 1 - Oggetto del Regolamento e potestà statutaria e regolamentare.
- ART. 2 - Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) e Centrale di Committenza (C.d.C.)
- ART. 3 - Adesione dei Comuni dell'Unione alla S.U.A./C.d.C.
- ART. 4 - Servizi della S.U.A./C.d.C.
- ART. 5 - Competenze generali dei Comuni dell'Unione
- ART. 6 - Elenco indicativo delle competenze specifiche dei Comuni dell'Unione.
- ART. 7 - Deleghe particolari dei Comuni all'Unione
- ART. 8 - Competenze della S.U.A./C.D.C. dell'Unione
- ART. 9 - Criteri generali delle procedure
- ART. 10 - Sede, Ufficio, Responsabile e Organigramma della S.U.A./C.d.C.
- ART. 11 - Commissioni di gara
- ART. 12 - Risorse finanziarie e spese generali
- ART. 13 - Forme di Consultazione
- ART. 14 - Durata e recesso
- ART. 15 - Controversie e contenziosi
- ART. 16 - Adesione di Unioni Montane o altri Comuni.
- ART. 17 - Norme finali
- ART. 18 - Pubblicazione ed entrata in vigore

ART. 1

Oggetto del Regolamento e potestà statutaria e regolamentare.

1. Il presente Regolamento è predisposto in attuazione dell'art. 4 dello Statuto dell'Unione.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Centrale di Committenza in ottemperanza e secondo quanto disposto dall'art. 33, in particolare comma 3^a e comma 3^{bis}, e con riferimento all'art. 3, comma 34 del "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture ...", approvato con D. Lgs. n. 163/12.4.2006 e smi.
3. In tale contesto giuridico, in seno all'Unione (montana) del Lago Maggiore, è istituita la Centrale di Committenza (acronimo C.d.C.) che esercita la funzione di Stazione Unica Appaltante (acronimo S.U.A.) in materia di opere e lavori pubblici.
4. Formano parte integrante del presente Regolamento la narrativa, le premesse ed il dispositivo della deliberazione di adozione del presente Regolamento da parte dell'Unione.
5. La S.U.A./C.d.C. organizza i procedimenti e le procedure nella piena osservanza del "Codice dei Contratti, approvato con D. Lgs. n. 163/12.4.2006 e smi e dei diversi regolamenti e norme correlati, ispirando la sua azione ai principi dettati dalla legge n. 241/7.8.1990 e smi.

ART. 2

Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) e Centrale di Committenza (C.d.C.)

1. La Stazione Unica Appaltante ha natura giuridica di Centrale di Committenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
2. La Stazione Unica Appaltante dell'Unione, quale Centrale di Committenza cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., svolgendo tale attività in ambito comunale ed intercomunale a livello di unione montana.

ART. 3

Adesione dei Comuni dell'Unione alla S.U.A./C.d.C.

1. I Comuni dell'Unione (montana) del Lago Maggiore aderiscono alla Stazione Unica Appaltante/Centrale di Committenza, attraverso l'adozione della deliberazione di Consiglio che approva il presente Regolamento.
2. La partecipazione del Comune alla S.U.A./C.d.C. diviene efficace dopo l'acquisizione al protocollo dell'Unione della deliberazione Consiliare comunale, esecutiva ai sensi di legge, che approva il Regolamento.
3. Anche il Comune di Cannobio, con una popolazione superiore a 5.000 abitanti, non soggetto all'obbligo della gestione associata, può comunque aderire alla S.U.A./C.d.C. avvalendosi di volta in volta e all'occorrenza, per ragioni di funzionalità od opportunità, dei relativi servizi.

ART. 4

Servizi della S.U.A./C.d.C.

1. L'esercizio in forma associata delle attività della S.U.A./C.d.C. sia per i Comuni, che per la medesima Unione in relazione alle funzioni proprie (non comunali), riguarda tutte le procedure di gara relativi a lavori, forniture e servizi, (compresi i cottimi), senza eccezione né per i casi di urgenza, né in relazione al valore modesto delle gare, eccetto l'eventuale facoltà di conferimento da parte dei Comuni dei contratti non direttamente assoggettabili per legge a tale obbligo, relativi a:
 - a) procedimenti di acquisizione di lavori, forniture e servizi per le eccezionali ipotesi di procedura negoziata o di trattativa privata, ammesse nei confronti di un solo operatore, o per

l'acquisizione in economia mediante trattativa diretta entro le soglie previste dalla legge per l'importo attuale di € 40.000,00.=, ovvero anche inferiori, se e in quanto stabilito dai Regolamenti dei singoli Comuni.

b) procedimenti per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in amministrazione diretta.

c) acquisizioni effettuate come soluzione alternativa praticabile, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 bis dell'art. 33 del D. Lgs. n. 163/12.4.2006 e s.m.i., attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

ART. 5

Competenze generali dei Comuni dell'Unione

1. Sulla base dei rapporti di collaborazione sopra indicati e descritti, rimangono generalmente e di norma di esclusiva competenza dei Comuni aderenti, salvo diversa determinazioni del Comune e successivo accordo con l'Unione, le seguenti fasi:

a) La fase che precede la predisposizione del bando in relazione a programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione dei progetti preliminari e definitivi, acquisizione delle autorizzazioni, procedimenti di esproprio, validazione ed approvazione del progetto esecutivo ...

b) Le fasi che seguono l'avvenuta aggiudicazione definitiva, esemplificabili nella stipula contratto, nella consegna lavori, nella direzione lavori, nella contabilità, nel collaudo ...

2. Sono invece di diretta competenza della S.U.A./C.d.C. dell'Unione i lavori, le forniture ed i servizi che si riferiscono a contratti inclusi in quelle funzioni fondamentali che i Comuni hanno già conferito all'Unione. In questo contesto competerà all'organo politico del Comune la sola fase di programmazione e di approvazione della progettazione in caso di lavori e opere, ovvero la sola fase di approvazione della programmazione e di approvazione del piano operativo dell'intervento in caso di servizi e forniture.

3. Ciascun comune dell'Unione, in relazione al comma 1^a del presente articolo, attraverso specifico provvedimento, potrà caso per caso, delegare all'Unione l'espletamento di altre fasi sia preliminari che conclusive del procedimento.

ART. 6

Elenco indicativo delle competenze specifiche dei Comuni dell'Unione.

1. Con riferimento alle competenze indicate in linea generali all'art. 5, e a titolo esemplificativo, comunque non esaustivo, restano di competenza del Comune aderente e fatta salva una diversa determinazione del Comune:

- a. la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 D.Lgs n. 163/2006;
- b. le attività di individuazione delle opere da realizzare;
- c. la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
- d. l'adozione della determina a contrarre con l'individuazione degli operatori economici;
- e. la stipula del contratto d'appalto;
- f. l'affidamento della direzione dei lavori;
- g. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- h. la collaudazione statica e tecnico-amministrativa delle opere;

- i. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- j. la comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D.L.gs n. 163/12.4.2006 e smi.

ART. 7

Deleghe particolari dei Comuni all'Unione

- 1. Il Comune può delegare al S.U.A./C.d.C. le attività di verifica e di validazione tecnica ed amministrativa dei progetti con oneri a proprio carico.
- 2. Il Comune potrà avvalersi del supporto della S.U.A./C.d.C. nell'esame di eventuali proposte di varianti (varianti in corso di esecuzione del contratto; varianti in corso d'opera, varianti progettuali in sede di offerta).
- 3. Il Comune, nel caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che sarà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri questi da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dal Comune aderente.

ART. 8

Competenze della S.U.A./C.D.C. dell'Unione

- 1. L'Unione nello svolgere le funzioni di Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza, cura la gestione delle procedure di gara.
- 2. La S.U.A./C.d.C. nell'ambito della fase procedimentale che inizia dal bando e si conclude con l'aggiudicazione definitiva della gara, in particolare:
 - a) collabora con il Comune alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
 - b) concorda con il Comune la procedura di gara per la scelta del contraente;
 - c) collabora nella redazione dei capitolati di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e smi;
 - d) collabora nella redazione del capitolato speciale;
 - e) definisce, in collaborazione con l'ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;
 - f) definisce in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
 - g) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando e il disciplinare di gara e la lettera d'invito;
 - h) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
 - i) nomina la commissione giudicatrice
 - l) provvede all'aggiudicazione provvisoria e definitiva,
 - m) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
 - n) collabora con il Comune ai fini della stipulazione del contratto;
 - o) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di

condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

ART. 9

Criteri generali delle procedure

1. Le procedure si svolgeranno come di seguito definite:

a) La Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza si impegna di norma ad attivare la procedura di gara entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della determina a contrarre.

b) Completata la procedura di aggiudicazione, la S.U.A./C.d.C. rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali.

c) Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la S.U.A./C.d.C. potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti al Comune interessato.

ART. 10

Sede, Ufficio, Responsabile e Organigramma della S.U.A./C.d.C.

1. La Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza ha l'ufficio principale presso la sede legale della Unione, anche decentrandosi nelle sedi distaccate e nelle sedi comunali.

2. Il Responsabile della S.U.A./C.d.C. è il Direttore Segretario dell'Unione che si occupa anche del coordinamento tecnico, avvalendosi dei tecnici e degli esperti in materia ambientale, urbanistica, amministrativa e contabile dell'Unione o dei comuni aderenti.

3. Sono perciò componenti dell'Ufficio comune della Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza il personale dell'Unione e dei Comuni ed in particolare delle intere aree tecniche, ovvero dei funzionari che, in qualità di responsabile di servizio o di procedimento, si occupano dell'acquisizione di modesti lavori, di forniture e di servizi,

4. Il personale assegnato all'Ufficio comune della S.U.A./C.d.C. sarà funzionalmente individuato secondo l'organigramma ricognitivo che sarà predisposto in esecuzione del presente Regolamento, sulla base degli accordi intercorsi tra i Comuni.

5. L'Unione, sulla base del carico di lavoro rilevato, della disponibilità di risorse ed umane e finanziarie appronterà un progetto operativo per la più efficace, efficiente ed economica gestione delle attività del servizio stesso.

6. In tale progetto in particolare sarà verificato il carico di lavoro derivante dalle fasi (facoltative) preventive e successive alla fase procedimentale dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 163/12.4.2006 e s.m.i, con il diretto coinvolgimento dei dipendenti comunali.

ART. 11

Commissioni di gara

1. La Commissione di gara è composta dal presidente, nella persona Direttore del S.U.A. ovvero del R.U.P. o di altro responsabile indicato dell'Ente convenzionato, e da n. 2 componenti individuati ai sensi dell'art. 84 d.lgs. 163/12.4.2006. Almeno un componente, in caso il sistema di gara preveda il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere un tecnico dell'Ente convenzionato. Nel caso di indisponibilità o impossibilità della presenza, i componenti possono essere sostituiti da altri esperti sempre designati dal Direttore del S.U.A.

2. La nomina della commissione è effettuata con determinazione del Direttore della S.U.A., identificato nel Direttore Segretario dell'Unione il quale designa gli altri due membri, ovvero tre membri tra cui il Presidente nel caso in cui non partecipi alla Commissione.

3. Le sedute delle commissioni di gara sono pubbliche.

ART. 12

Risorse finanziarie e spese generali

1. Le risorse finanziarie eventualmente occorrenti, quali "spese generali" per la gestione associata della S.U.A./C.d.C. sono a carico dei Comuni.

2. L'entità di tali somme è definita in termini percentuali e sino al valore massimo dello 0,5% sull'ammontare degli importi base d'appalto lavori, servizi e forniture.

3. Le somme di cui ai precedenti comma 1^a e 2^a sono quindi corrisposte all'Unione dal Comune convenzionato, e la S.U.A./C.d.C. procederà ad eseguire i relativi pagamenti.

4. La S.U.A./C.d.C. redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo da inviare ai Comuni interessati.

ART. 13

Forme di Consultazione

1. La verifica dell'andamento delle attività della Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza avverrà secondo la tempistica che sarà successivamente stabilita.

ART. 14

Durata e recesso

1. Il Comune aderisce alla Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza nei modi stabiliti dall'art. 3 del presente regolamento, con durata coincidente alla durata dell'Unione Montana.

2. Il comune aderente ha comunque facoltà di recedere in qualsiasi momento.

3. Il recesso del Comune è però efficace solamente con la conclusione ed omologazione dei procedimenti in corso già affidati alla S.U.A./C.d.C.

Art. 15

Controversie e contenziosi

1. Eventuali controversie da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattati congiuntamente col Comune per il quale è stata espletata la procedura di gara, previa relazione scritta all'Ente stesso fornita dalla S.U.A./C.d.C.

2. Per eventuali controversie in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente regolamento, le parti si impegnano a esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

3. Ove il tentativo non riuscisse, le controversie debbono essere devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.

ART. 16

Adesione di Unioni Montane o altri Comuni.

1. La Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza può anche estendere il suo operato e offrire i suoi servizi a favore di altre Unioni Montane o Comuni che dovessero aderire, partecipando ai relativi oneri e costi, con riferimento ed applicando per quanto compatibili le disposizioni del 4^a comma dell'art. 4 dello Statuto.

2. L'adesione di altre Unioni Montane o Comuni, comporta l'accettazione integrale del presente Regolamento.

3. I rapporti con i nuovi soggetti aderenti saranno disciplinati nell'essenzialità con apposita Convenzione ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 11/28.9.2012 e s.m.i.

ART. 17

Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione, in quanto opportunamente applicabili, gli altri regolamenti dell'ente, nonché la pertinente normativa statale e regionale, già anche richiamata in questo testo, rappresentate in particolare dal D. Lgs. n. 163/12.4.2006, e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi forniture ..." che costituisce il più autorevole riferimento per eventuali casistiche non contemplate, supportato all'occorrenza dagli articoli del "Regolamento" di cui al D.P.R. n. 207/5.10.2010.

2. Si applicano altresì tutte le restanti normative che presuppongono il completamento del procedimento e che sono pregiudiziali all'attivazione della fase d'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture, menzionando a titolo esemplificativo i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, approvazioni ... occorrenti per legge.

3. Il presente Regolamento ha carattere provvisorio sino al 31.12.2013, termine entro il quale, fatte salve eventuali modifiche di legge, dovrà essere rivalutato.

ART. 18

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato per la durata di 30 giorni.

2. Il presente Regolamento è dichiarato di rilevante urgenza ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to BARBAZZA Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SALINA Dr. Antonella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line il giorno 10.05.2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Li, 10.05.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SALINA Dr. Antonella

Deliberazione NON SOGGETTA al controllo di legittimità (art. 127 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Divenuta esecutiva in data:

- per decorrenza del termine previsto dall'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Malesco, lì 10.05.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALINA Dr. Antonella